



Tribunale di Napoli
7 SEZIONE civile

Il Giudice dr Livia De Gennaro, letti gli atti e sciogliendo la riserva
assunta

OSSERVA

In data 12 marzo 2024, la società O s.r.l ha depositato ricorso ex art. 18 e 19 C.C.I. , iscritto a ruolo in data 13 marzo 2024 e, non venendo fissata dal Giudice assegnatario l'udienza di fissazione nel termine di dieci giorni ai sensi dell'art 19 co 3 ccii, è stata depositata nuova domanda per la delibazione sulle misure protettive richieste e fissata dal sottoscritto Magistrato udienza all'esito della quale si è riservato di decidere.

La documentazione depositata evidenzia che pur essendo stato il ricorso depositato tempestivamente, non è stata fissata udienza dal precedente magistrato assegnatario nel termine di cui all'art 19 co 3 ccii.

La lettura delle norme sul punto non lascia dubbi sulla sanzione di inefficacia che segue alla mancata fissazione dell'udienza per la conferma delle misure protettive nel termine indicato.

Ad ogni modo, al fine di favorire la possibilità di risanamento dell'impresa tanto nell'ipotesi in cui il debitore sia stato inadempiente ai



propri doveri, quanto in quella in cui abbia rispettato i propri obblighi ma il giudice non abbia fissato l'udienza di comparizione nel termine indicato dalla legge , è concesso riproporre tale domanda (19 comma 3 ultimo cpv).

Ora, tenuto conto : - che le misure protettive prendono effetto (immediato, ancorché provvisorio) nel momento in cui l'imprenditore formula l'istanza di nomina dell'esperto o la successiva istanza presentata con le modalità di cui all'art. 17 ; - che, a norma del primo comma dell'art. 18 CCII, l'imprenditore che accede alla composizione negoziata "può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio"; - che, a norma del primo comma dell'art. 19, lo stesso imprenditore che abbia chiesto le misure di protezione deve chiedere, con ricorso al tribunale competente, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, la conferma o la modifica delle misure protettive; - che, a norma del terzo comma dell'art. 19, è a seguito di questa istanza che il tribunale deve fissare, con decreto, l'udienza, "entro dieci giorni dal deposito del ricorso, con la sanzione della perdita di efficacia delle misure protettive qualora il tribunale non provveda alla fissazione dell'udienza entro il termine indicato, come previsto nel quarto periodo del comma terzo dell'art. 19), può ritenersi , nonostante la formulazione criptica del terzo comma dell'art 19 (riproposizione di nuova domanda) , che la nuova domanda che l'imprenditore deve



presentare non può che essere quella rivolta al Tribunale di conferma o modifica delle misure protettive, di cui tratta l'art. 19.

La norma della decadenza degli effetti delle misure protettive per mancata fissazione dell'udienza è stata molto criticata fin dall'inizio del d.l. n. 118 del 2021 in quanto fa discendere la cessazione degli effetti delle misure protettive dal decorso dei dieci giorni laddove il giudice non provveda entro questo termine alla fissazione dell'udienza , poiché fa derivare la cessazione degli effetti delle misure da un comportamento omissivo o tardivo del giudice, che non è, però nella sfera di controllo dell'imprenditore.

Sicchè, a maggior ragione, proprio perché l'imprenditore è incolpevole, sarebbe opportuna, ad avviso di questo Giudice una interpretazione costituzionalmente orientata e più largheggiante in modo da non far scontare al privato ulteriori disagi.

A tal fine e sul presupposto che l'esercizio di un diritto a tutela costituzionale non può dipendere solo dalla efficienza di un ufficio giudiziario a fronte della non imputabilità del ricorrente , deve ritenersi che qualora venga dal ricorrente depositato nuovo ricorso dinanzi al Tribunale, la valutazione possa avere ad oggetto la sussistenza dei presupposti per la concessione delle stesse con efficacia ex nunc, laddove funzionali al buon esito delle trattative.

Pertanto, rilevato che le misure hanno perso efficacia in conseguenza della mancata fissazione dell'udienza, può affermarsi che il dato normativo che prevede la possibilità per l'imprenditore di presentare



nuovo ricorso non escluda la possibilità che le misure possano essere concesse con efficacia retroattiva in presenza di una prognosi di favore sull'esito delle trattative .

In questa prospettiva, va ritenuto come le misure protettive per essere confermate/concesse, devono essere strutturalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso per il raggiungimento di un risanamento che non risulti , ad un esame obiettivo, manifestamente implausibile, sulla base di elementi sintomatici , estrinseci ed intrinseci assumendo in tal senso un ruolo centrale il parere dell'esperto nominato che deve essere sorretto da una adeguata e logica motivazione, con particolare riferimento all'effetto dell'eventuale mancata conferma o revoca delle misure protettive di turbamento del regolare corso delle trattative.

Invero, le misure protettive possono essere confermate/concesse qualora, anche alla luce di quanto evidenziato dall'esperto all'udienza fissata , il Tribunale, reputi in base alle motivate dichiarazioni del predetto, l'esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, valutando altresì le misure come funzionali ad assicurare tale risultato : ad essere non compatibile con la composizione negoziata , invero, non è tanto lo stato di liquidazione societaria in sé quanto la sussistenza di una insolvenza irreversibile e l'assenza di una concreta prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all'impresa di restare sul mercato.



La concreta prospettiva di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa, costituisce non soltanto un presupposto del fisiologico svolgimento della composizione negoziata ma anche un presupposto imprescindibile per la conferma delle misure protettive, atteso che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative già assunte o prefigurate per la regolazione della crisi o dell'insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore in un contesto, quello della composizione, marcatamente connotato in senso stragiudiziale e privo delle garanzie disposte per l'ipotesi di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art 44 CCII.

Nella relazione del debitore in atti sono state individuate le strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi con la prospettiva di una riorganizzazione aziendale. Sono state individuate le modalità di riscossione dei crediti verso clienti ed una ragionevole previsione della debitoria da abbattere.

Quanto evidenziato nella relazione in atti dal debitore ed esposto dall'esperto in sede di udienza consente una valutazione positiva sulle prospettive di risanamento nei termini sopra evidenziati. Non sono, allo stato, emersi indici di inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei mesi successivi né rapporti costi/ricavi in disequilibrio negativo.



Tale valutazione positiva consente, pertanto, la concessione con efficacia ex nunc delle misure protettive richieste, da ritenersi utili al buon esito delle trattative e funzionali allo scopo del risanamento dell'impresa.

P.Q.M

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dr Livia De Gennaro,
letti gli artt 18 e 19 CCII:

concede le misure protettive richieste con efficacia ex nunc e, per l'effetto, dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società istante e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa

Dispone la concessione delle stesse per il periodo di 4 mesi ai sensi dell'art 19 co 4 CCII . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Napoli, 26.4.24

Il Giudice

Dr Livia De Gennaro

